

STATUTO DELLA FONDAZIONE UNISER PISTOIA ETS

Articolo 1 - Costituzione, denominazione, sede.

1.1

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), è costituita, su iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia quale ente strumentale ai sensi del d.lgs. n. 153/1999, la fondazione denominata «**FONDAZIONE UNISER PISTOIA ETS**» (d'ora innanzi la "Fondazione") con sede in Pistoia.

1.2

È Fondatrice unica la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia (di seguito, «Fondatrice»).

Articolo 2 – Finalità

2.1

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali in via esclusiva, nell'ambito degli indirizzi e le linee di politica culturale, formativa e della ricerca determinate dalla Fondatrice.

2.2

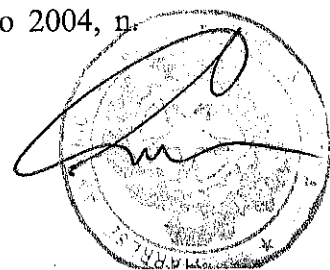
In particolare, la Fondazione intende perseguire l'obiettivo di creare e sviluppare nella Provincia di Pistoia un polo nel quale, in coerenza con la vocazione e le esigenze del territorio di riferimento, si svolgano attività di ricerca, di formazione universitaria e post-universitaria, di trasferimento tecnologico, culturali e di divulgazione, di contrasto alla povertà educativa e di accompagnamento nell'accesso al mercato del lavoro, specialmente delle categorie più fragili, al fine di creare le condizioni di uno sviluppo sociale, economico e culturale sostenibile, equo e duraturo.

Articolo 3 – Attività di interesse generale e attività diverse

3.1

Nell'ambito delle sue finalità, la Fondazione svolge, direttamente o attraverso l'attività di terzi, in via principale le seguenti principali attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;



Giuliana Cipriani
Esposito
Giuseppe Cipriani
Francesco Cipriani

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- i) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3.2

La Fondazione, al fine raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, promuove, realizza, finanzia o compartecipa ogni iniziativa ritenuta necessaria, individuando le soluzioni più opportune al fine di generare impatti sociali positivi.

3.3

La Fondazione, al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 2, può, in via esemplificativa:

- a) promuovere intese ed accordi con Università ed enti di ricerca e formazione, italiani ed esteri, pubblici e privati;
- b) promuovere direttamente o partecipare, in qualità di *partner*, a progetti di ricerca locali, nazionali, europei e internazionali;
- c) promuovere direttamente o partecipare, in qualità di *partner*, a progetti di formazione, alta formazione e formazione continua;
- d) promuovere la costituzione di una propria agenzia di formazione professionale, al fine di formulare una offerta formativa coerente con i bisogni del territorio;
- e) promuovere direttamente o partecipare, in qualità di *partner*, a iniziative culturali e di divulgazione scientifica;
- f) promuovere il trasferimento tecnologico ed esperienze di ricerca applicata;
- g) promuovere attività di orientamento universitario e di *placement*, nonché iniziative per l'ingresso nel mondo del lavoro, con specifico interesse per le categorie di soggetti svantaggiati o fragili;
- h) promuovere iniziative di formazione continua per gli ordini professionali, le pubbliche amministrazioni, gli enti del Terzo settore e ogni altro soggetto le cui finalità risultino congruenti con gli scopi della Fondazione e con la sua natura di ente strumentale della Fondatrice;
- i) erogare borse di studio o istituire premialità a favore di studenti e studentesse, giovani ricercatori e ricercatrici, al fine di consolidare il loro percorso formativo, di ricerca e professionale;
- j) promuovere attività editoriali.

3.4

La Fondazione può partecipare, anche in veste di fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, e, più in generale, istituzioni pubbliche o private, comprese società, a condizione che perseguano finalità coerenti con le proprie e che la partecipazione risulti effettivamente necessaria ed opportuna.

3.5

Nell'esercizio delle attività di cui all'art. 3.1, la Fondazione, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, potrà erogare direttamente beni, servizi o danaro, avvalersi dell'azione volontaria, richiedere un contributo ai propri partner o stabilire un corrispettivo.

3.6.

La Fondazione può altresì svolgere "attività diverse", secondarie e strumentali rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principali, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

Articolo 4 – Patrimonio ed assenza della scopo di lucro

4.1

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione, così come quantificato in sede di trasformazione, e composto dai conferimenti in denaro, beni immobili e mobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei fini statutari;
- b) dalle elargizioni, lasciti, eredità o contributi in denaro o beni mobili e immobili di enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche, destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
- c) dai fondi raccolti, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, e destinati all'incremento patrimoniale;
- d) da eventuali avanzi di bilancio, destinati all'incremento patrimoniale.

4.2

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si osservano i limiti previsti dell'art. 8 del Codice del Terzo settore.

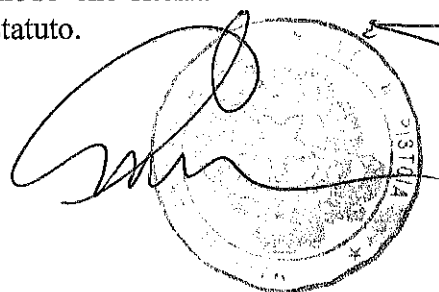
4.3

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere all'investimento delle risorse economiche che perverranno alla Fondazione nel modo che riterrà più coerente con le sue finalità ed entro i limiti del presente statuto.

Articolo 5 – Fondo per la gestione

5.1

*Indirizzo Umberto
Giacomo Rizz
Ezio Mordani
Povero (not)*



Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi rivenienti dai beni patrimoniali;
- b) delle somme che ad essa pervengano dalla Fondatrice, se non destinate ad incremento del fondo di dotazione;
- c) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio le quali vengano destinate con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- d) di ogni altra entrata comunque denominata e di qualsiasi natura non espressamente destinata ad incremento del patrimonio di cui all'art. 4.

5.2

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del terzo Settore.

Articolo 6 – Organi

6.1

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore;
- d) il Comitato scientifico;
- e) l'Organo di Controllo.

Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione - composizione, durata

7.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

7.2.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati dalla Fondatrice.

7.3

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo del quarto anno di durata.

7.4

Salvo la naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione e le dimissioni, i singoli membri possono essere revocati dalla Fondatrice. La revoca è comunicata al membro stesso, al Presidente e all'Organo di Controllo.

7.5

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e in carica

Fondatrice;

o) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore;

p) lo svolgimento di tutti gli ulteriori compiti a esso affidati dal presente statuto o dalla legge.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione – funzionamento

9.1

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano presente.

9.2

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni due mesi, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due membri .

9.3

Le sedute del Consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede della Fondazione;

esso può tuttavia riunirsi in qualunque altro luogo in Italia.

9.4

L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri e al Collegio dei revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

9.5

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

9.6

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante della seduta.

9.7

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

9.8

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Articolo 10 - Presidente della Fondazione

10.1

Il Presidente è nominato dalla Fondatrice.

10.2

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione, salvo che il Consiglio di amministrazione non la attribuisca ad altro membro del Consiglio di amministrazione o al Direttore. Il Presidente svolge attività di impulso e di coordinamento degli organi della Fondazione, assicura l'esecuzione delle relative deliberazioni ed il buon andamento generale della Fondazione.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, assume ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso organo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

10.3

In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, che in tali circostanze esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni del Presidente; la firma del Vice Presidente è di per sé sufficiente a far presumere l'assenza o impedimento del Presidente.

10.4

Sono comunque riservate alla competenza del Presidente:

- a) la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca del Direttore, nonché dell'attribuzione a quest'ultimo del compenso e del compimento di specifiche operazioni;
- b) a proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca dei soggetti chiamati a svolgere funzioni direttive, nonché la determinazione delle relative attribuzioni e dei compensi;
- c) nomina e revoca di procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 11 - Direttore

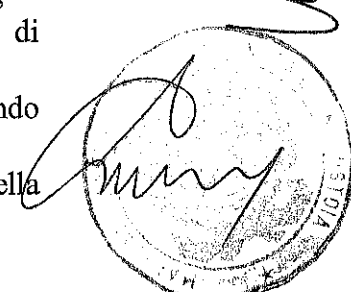
11.1

Il Direttore cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione per il perseguimento delle finalità della fondazione e lo svolgimento delle attività programmate dal Consiglio medesimo. In particolare, spetta al Direttore:

- a) coadiuvare il Presidente nella predisposizione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, del bilancio d'esercizio e della relazione sull'attività svolta, del bilancio sociale;
- b) collaborare alla definizione degli indirizzi generali e delle strategie operative della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di amministrazione;
- c) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle direttive del Presidente;
- d) dirigere e coordinare in autonomia, nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio, l'organizzazione generale, le attività amministrative ed economico-finanziarie della Fondazione;
- e) predisporre i programmi di attività da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- f) curare i rapporti con gli altri organi della Fondazione, assicurando una ampia e tempestiva comunicazione;
- g) tenere i libri previsti dalla legge e le scritture contabili della Fondazione;

*Guido Umberto
Giacca
570 Mm
Giacca*

Medgar



- h) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) dirigere il personale della Fondazione;
- j) firmare la corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente;
- k) verificare periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando a tali principi tutta la propria azione;
- l) proporre le iniziative destinate a migliorare le attività della Fondazione;
- m) esercitare, ove il Consiglio di amministrazione deliberi in tal senso, i poteri e le funzioni di datore di lavoro ai sensi D. Lgs. 81/08 e s.m.i., di responsabile della trasparenza ex D. Lgs. 33/13 e s.m.i., nonché - valutata la necessità in base alla vigente normativa - di responsabile della protezione dei dati personali ai sensi del Reg. U.E. n. 679/2016;
- n) esercitare i poteri e le funzioni eventualmente conferitigli, con apposti delibere o atti, dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;
- o) svolgere ogni altra funzione affidatagli dal Presidente, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

11.2

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non procedere alla nomina del Direttore, le sue funzioni potranno essere esercitate da un Consigliere all'uopo delegato.

Articolo 12 - Comitato Scientifico

12.1

Il Comitato Scientifico è organo consultivo e non obbligatorio della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri (non inferiore a tre, non superiore a nove), che può essere istituito dal Consiglio di Amministrazione.

12.2

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina, il Presidente del Comitato e gli altri componenti, scegliendoli fra persone particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

12.3

Il Comitato Scientifico si esprime in merito alla programmazione pluriennale e annuale delle iniziative e a ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

12.4

Il Comitato scientifico può elaborare autonomamente proprie proposte in merito alle finalità della Fondazione e alle attività di interesse generale, sottoponendole al Presidente e al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

12.5

Il Comitato scientifico si riunisce a seguito di convocazione del suo Presidente, a cadenza almeno annuale.

12.6

A ciascun membro del Comitato scientifico spettano un gettone di presenza, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'organo, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

12.7

Le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato scientifico sono stabilite con apposito regolamento dal Consiglio di Amministrazione.

12.8

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante delle sedute.

12.9

Il Comitato Scientifico rimane in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato.

Articolo 13 - Organo di controllo e revisione contabile

13.1

L'Organo di controllo e revisione contabile può essere monocratico o collegiale, sulla base delle indicazioni della Fondatrice. Nel caso in cui sia collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Fondatrice, che attribuisce ad uno di essi le funzioni di Presidente.

13.2

I membri dell'Organo di controllo e revisione contabile devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

13.3

I membri dell'Organo di controllo e revisione contabile durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e scadono con esso, e possono essere rinominati una sola volta.

13.4

In caso di sostituzione dei membri dell'Organo di controllo e revisione contabile si applica, per quanto applicabile, la disposizione di cui all'art. 2401 codice civile.

13.5

L'Organo di controllo e revisione contabile esercita le funzioni di organo di controllo indicate all'articolo 30 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e, al ricorrere delle condizioni ivi previste, le funzioni di revisione legale di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

13.6

L'Organo di controllo e revisione contabile informa il Consiglio di Amministrazione, in occasione della seduta convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio, sul risultato dei controlli e degli accertamenti effettuati. Il bilancio sociale, ove adottato, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

13.7

*Giuseppe Umberto
Giovanni Cipriotti
Ezio Merelli
Giovanni
Giovanni*

Luigi



L'Organo di controllo e revisione contabile redige le proprie relazioni annuali sul conto preventivo.

13.8

All'Organo di controllo e revisione contabile spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

13.9

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico di un membro, subentra il membro supplente più anziano, nel caso di organo collegiale. Nel caso di organo monocratico, spetta alla Fondatrice nominare un nuovo titolare.

13.10

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione dall'incarico del Presidente dell'Organo di controllo e revisione contabile collegiale, svolge le funzioni di Presidente il membro effettivo, compreso il supplente eventualmente subentrato, più anziano, sino alla nomina del nuovo Presidente della Fondatrice. I membri subentranti restano in carica fino alla fine del mandato del Collegio.

13.11

Le riunioni dell'Organo di controllo e revisione contabile possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione fra tutti i partecipanti; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario verbalizzante.

13.12

I verbali dell'Organo di controllo e revisione contabile sono riportati in apposito libro tenuto dal collegio stesso.

13.13

I membri dell'Organo di controllo e revisione contabile partecipano, per i profili di loro competenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale

14.1

L'esercizio contabile ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2

Al termine di ogni esercizio, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente, coadiuvato dal Direttore, redige il bilancio d'esercizio nelle forme di cui all'art. 13 del Codice del Terzo settore. Qualora lo richiedano particolari esigenze, che dovranno constare da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione assunta prima della scadenza del termine ordinario, il termine per la convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio d'esercizio potrà essere prorogato a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

14.3

Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore generale, predispone il bilancio preventivo annuale e pluriennale.

14.4

Il bilancio sociale, ove adottato, è redatto in conformità alle Linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Articolo 15 - Documenti programmatici

15.1

Entro il 30 novembre di ogni anno il Presidente, coadiuvato dal Direttore, predispone un documento programmatico annuale relativo agli obiettivi da raggiungere e all'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.

15.2

Entro il 30 novembre del primo anno di mandato del Consiglio di amministrazione, e comunque entro centottanta giorni dalla sua entrata in carica, il Presidente, coadiuvato dal Direttore, predispone il documento programmatico pluriennale, cui il Consiglio di Amministrazione, dopo la sua approvazione, deve attenersi per il periodo di durata in carica; il documento programmatico pluriennale, che deve contenere le strategie, le priorità e gli obiettivi di lungo termine da perseguire, può essere oggetto di aggiornamenti annuali.

Articolo 16 - Criteri di gestione

16.1

La Fondazione opera secondo criteri di corretta amministrazione, efficacia ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio, assicurando la massima qualità a tutte le sue attività, nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio delle proprie attività e avuto riguardo alla trasparenza ed alla pubblicità della sua gestione.

Articolo 17 - Personale dipendente

17.1

Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato in conformità all'art. 16 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017).

Articolo 18 - Volontari

18.1

La Fondazione può avvalersi di volontari, ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo settore. In tal caso, la Fondazione istituisce il registro di cui all'art. 17, comma 1 e stipula le coperture assicurative di cui all'art. 18 del medesimo Codice.

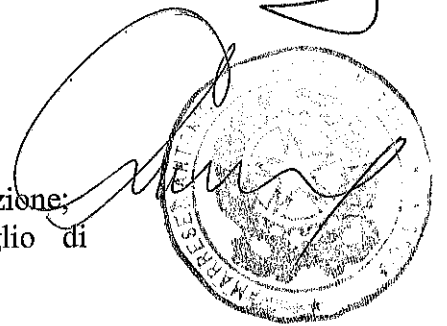
Articolo 19 - Libri della Fondazione

19.1

La Fondazione tiene i seguenti libri:

- a) il libro dei Fondatori successivi, a cura del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di

Guiducci Umberto
Garanti: Caputo Giovanni, Basso Merello, Jovanotti Prof.
Muscatelli



amministrazione a cura del Consiglio medesimo, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze del Comitato scientifico;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e revisione contabile.

La Fondatrice, ciascun membro del Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e l'Organo di controllo e revisione contabile hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta al Presidente, che risponde entro dieci giorni.

Articolo 18 - Diritti

La Fondazione ha il diritto esclusivo dell'utilizzazione del suo nome, del suo marchio-logotipo. Può disporne, anche concedendone l'uso, per iniziative coerenti con le proprie finalità.

Articolo 19 - Devoluzione del patrimonio

19.1

Qualora venga deliberato lo scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo della liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 9 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione, e previo parere favorevole della Fondatrice.

19.3

In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni eventualmente nella disponibilità della Fondazione attraverso negozi giuridici che non ne implicino il passaggio in proprietà alla Fondazione, rientrano immediatamente nella disponibilità di chi li ha concessi.

Articolo 20 - Disposizioni finali

20.1

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e del Codice Civile e le leggi e regolamenti vigenti in materia.

Giovanni Specu
Luigi Geronzi
Es. Meneri
Giovanni Crist.
Guido Umberto